

## **Art. 12**

*Presidente Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dal successivo art. 13 comma 1. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.*